



Penitenziari

703

27.06.2002

Prot. n.

li

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

e, p.c.

**Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Oggetto: Corso di formazione per la prima nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.**

Abbiamo appreso che all'esito degli esami previsti alla fine del corso indicato in oggetto codesta Direzione Generale sarebbe intenzionata a stilare due distinte graduatorie per coloro che hanno partecipato al concorso ad alla selezione previsti, rispettivamente, dalla lettera a) e dalla lettera b) del 1° comma, art. 16, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituito dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Ciò, se confermato, apparirebbe a questo Coordinamento palesemente illegittimo, atteso che il 2° comma del medesimo art. 16, D.Lgs. 443/92, ed il 1° comma dell'art. 8, D.M. 30 dicembre 1998, n. 510, statuiscano che sia gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria provenienti dal ruolo degli Agenti e degli Assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, sia quelli provenienti dagli Assistenti Capo con almeno un anno di servizio nella qualifica debbano frequentare un unico corso.

Inoltre, pare incontrovertibile che il 3° comma del medesimo art. 16, D.Lgs. 443/92, ed il 4° comma dell'art. 8, D.M. 30 dicembre 1998, n. 510, indichino entrambi al singolare la graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

Per di più, se l'intendimento di codesta Direzione Generale venisse confermato, introdurrebbe un ulteriore elemento di novità nel confronto ancora in atto per l'assegnazione dei neo Vice Sovrintendenti, essendo stato sin ora illustrato alle Organizzazioni Sindacali che la graduatoria citata avrebbe determinato la priorità di scelta delle sedi rese disponibili.

Non si comprenderebbe, dunque, nel caso le graduatorie fossero due, quale criterio si adotterebbe per l'assegnazione alle varie sedi, considerato pure che il 3° comma, art. 16, D.Lgs. 443/92, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 - e così come risultava prima delle modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 - nonché il 5° comma del D.M. 30 dicembre 1998, n. 510, prevedono che i Vice Sovrintendenti che hanno partecipato alla selezione riservata agli Assistenti Capo con almeno un anno di servizio nella qualifica debbano seguire nel ruolo quelli che hanno partecipato al concorso riservato agli appartenenti al ruolo degli Agenti e degli Assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio.

Quanto sopra, evidentemente, sul piano prettamente tecnico.

Per quanto concerne la valutazione politica - fermo restando quanto già espresso da questo Coordinamento unitamente alle OO.SS. OSAPP, CISL, CGIL, SINAPPE, FSA, SAG, SIALPE ASIA al tavolo di confronto in ordine all'eventualità che si proceda all'assegnazione a sedi diverse del personale che supererà il corso - non si può non rilevare che codesto Dipartimento continua ad adottare politiche gestionali che danno il senso della più assoluta improvvisazione, piuttosto che della programmazione e pianificazione.

È singolare, difatti, che a poche ore dagli esami di fine corso il personale interessato non sappia ancora quale sarà il suo destino e non conosca in maniera chiara e precisa le procedure che verranno adottate per la formazione della graduatoria e per l'eventuale assegnazione alle varie sedi.

Per quanto sopra, nel sollecitare la prosecuzione del confronto iniziato il giorno 17 u.s., si chiedono urgentissimi chiarimenti in ordine alla questione accennata.

Restando in attesa, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tassi**